



Città di Bresso

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 01/07/2026

UFFICIO Segreteria del Sindaco

OGGETTO:

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA E VIVIBILITÀ URBANA AI SENSI DEGLI ARTT. 50, COMMA 5, E 54, COMMI 4 E 4-BIS, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.. RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ORARIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Bresso è interessato da una forte recrudescenza del fenomeno della movida e dei suoi effetti più distorsivi che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismo, nonché gravi forme di violenza e delinquenza (cd "malamovida");
- tali avvenimenti hanno riguardato in particolar modo alcune zone della città, interessate per consuetudine da eventi di aggregazione notturna, dove numerose persone stazionano all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate con conseguente assembramento di persone nelle zone suddette;

Visti:

- l'articolo 50, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 54, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 50 comma 7bis.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6
- la Legge n. 447/1995 Inquinamento acustico;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Osservato che il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. di riduzione, in via temporanea, dell'orario di dette attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché, precipuamente, del necessario rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità ed al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla richiamata norma;

Considerato che:

- il Comandante della Polizia Locale, sulla scorta dei rapporti ricevuti, ha confermato le problematiche legate al fenomeno della movida cittadina innanzi descritte ed ha riferito che le maggiori criticità, connesse a situazioni di degrado e comportamenti scorretti, anche dovuti al consumo di alcol, iniziano a manifestarsi già dopo la mezzanotte a seguito del verificarsi di un cambio di tipologia di avventori che, con assembramenti spontanei, assumono comportamenti allarmanti che raggiungono il culmine dalle ore 01:00 e fino alle 06:00 del mattino.
- gli assembramenti determinati dalla movida, oltre che al degrado, al turbamento della pubblica quiete ed a frequenti episodi di violenza, generano fenomeni di incontrollabilità e congestione delle strade con conseguenti profili di pericolo in termini di sicurezza, di ordine pubblico e impossibilità di tempestivo intervento in caso di emergenza;

Preso atto degli esposti/diffide pervenuti all'Ente con protocolli n°3520 del 05/02/2020, n°4881 dell'08/02/2024 e n°14803 del 14/04/2026 con i quali cittadini residenti denunciano la situazione di gravissimo pregiudizio, danno e nocimento dei residenti e della quiete pubblica in violazione del diritto alla salute dei singoli e della collettività tutelato dall'art. 32 della Costituzione;

Considerato che i provvedimenti adottati negli ultimi anni ex. art. 50 c.4,5 e 7 del T.U.E.L. in materia di limitazione degli orari di vendita di bevande alcoliche e di altre bevande in contenitori di vetro e lattine, non sono risultati, da soli, uno strumento efficace per contrastare i fenomeni di aggregazione nell'area di Piazza Italia e il conseguente disturbo alla quiete pubblica, nonché per garantire la vivibilità e la tranquillità urbana dei residenti;

Preso atto altresì:

- che i principi espressi dalla giurisprudenza civile e amministrativa trovano conferma in quelli della giurisprudenza costituzionale, la quale ha sancito che, anche successivamente alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ad opera del d.l. n. 201/2011, il Sindaco conserva il potere, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U.E.L., di disciplinare gli orari di apertura per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;
- che la protezione di tali beni può giustificare restrizioni della libertà di iniziativa economica, rientrandovi le esigenze di tutela della pubblica sicurezza, della salute e della quiete pubblica, a patto che siano adeguatamente bilanciati gli interessi contrapposti secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità;
- che, infine, va tenuto conto del fatto che il sacrificio dei beni comuni, a fronte dello svolgimento di attività economiche private impattanti sul territorio, è tollerabile a condizione che dallo svolgimento di quelle attività derivino vantaggi collettivi perlomeno apprezzabili;

Ritenuto pertanto che:

- il fenomeno che si verifica in queste aree urbane risulta meritevole di un opportuno intervento regolatorio per conseguire una regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di attività economiche, alla elevata densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;

- le circostanze di cui innanzi determinano, oltre ai cennati profili di lesione alla quiete ed alla sicurezza urbana, situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- i descritti fenomeni di aggregazione notturna determinano altresì forte insicurezza e disagio per i cittadini, oltre che un grave turbamento della tranquillità e del riposo dei residenti, cui è finanche reso meno agevole l'accesso alle abitazioni e la fruizione degli spazi pubblici;

Valutato che le disposizioni in parola consentono di contemperare gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone;

INDIVIDUA

La zona di Piazza Italia con le vie adiacenti dove sono state riscontrate peculiari criticità legate a fenomeni di aggregazione, incidenti sulla vivibilità e sulla quiete pubblica, in particolare:

- via Eugenio Villoresi a nord fino all'incrocio con via Archimede e a sud fino all'incrocio con via Martiri Fosse Ardeatine;
- via Ambrogio Strada ad est fino all'incrocio con via XX Settembre e ad ovest fino all'incrocio con via Vittorio Veneto;
- via Dante da Piazza Italia fino all'incrocio con vicolo Dante;
- via XX Settembre dalla via Ambrogio Strada fino all'incrocio con via Martiri Fosse Ardeatine.

La zona viene meglio indicata nella planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

ORDINA

con decorrenza dal giorno 03 luglio 2026 sino al 02 agosto 2026 e limitatamente all'area innanzi individuata, l'orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e su aree pubbliche, chioschi compresi, nonché di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti ivi comprese le attività di panificazione e prodotti da forno, altresì i locali degli esercizi di vendita bevande con dispositivi automatici, è stabilito tutti i giorni della settimana dalle ore 01:00 alle ore 06:00.

AVVISA

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis.1 del T.U.E.L., è sanzionata con un importo da € 500,00 ad € 5.000,00 (sanzione applicata in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale € 1.000,00).

Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in

misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà cioè essere disposta dal Questore di Milano l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bresso;
- notificata ai titolari degli esercizi commerciali ricompresi nell'area della planimetria allegata;
- trasmessa, per gli eventuali aspetti di competenza, al Comando di Polizia Locale;
- trasmessa, per gli eventuali aspetti di competenza alla locale Stazione Carabinieri
- trasmessa, per gli eventuali aspetti di competenza, al Commissariato di Cinisello Balsamo

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. della Lombardia, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SINDACO

Simone Cairo